

Infortuni: il trattamento per gli operai

Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ancora vigente, è la principale fonte di regolamentazione della materia integrata con le modifiche della L. n. 689/1981, della L. n. 296/1996. Ma le più importanti sono l'art. 2110 del Codice Civile ed il contratto collettivo di lavoro. L'operaio edile infortunato ha diritto alla conservazione del posto fino alla durata dell'inabilità, come previsto dal Ccnl Edile, ma se l'infortunio è intervenuto durante il preavviso di licenziamento la conservazione del posto è di 6 mesi. In questo caso la Cassa edile deve essere a conoscenza del preavviso, in quanto, altrimenti si può determinare una erogazione indebita.

L'ente preposto a corrispondere la prestazione sostitutiva della retribuzione è l'Inail che eroga tali indennità al lavoratore attraverso l'azienda (quando c'è la domiciliazione dell'assegno), perchè quest'ultima ha già precedentemente anticipato le relative somme al proprio dipendente alle scadenze mensili previste dal contratto collettivo ed individuale di lavoro. Diversamente la prestazione è erogata in forma diretta dall'Istituto. Il lavoratore può anche chiedere anticipazioni del proprio trattamento direttamente all'Inail.

Modalità

Il rimborso delle quote d'infortunio dalla Cassa Edile all'impresa avviene previa presentazione, entro 90 giorni dalla scadenza del mese interessato, della domanda corredata da cedolino paga, codice IBAN, e la denuncia dell'infortunio trasmessa telematicamente all'INAIL in uno con i dati retributivi ed i certificati medici successivi redatti dall'INAIL.

Ripartizione della prestazione

Per il giorno dell'infortunio la prestazione è a totale carico dell'azienda come se la giornata lavorativa si fosse svolta regolarmente.

Il 1°, 2° e 3° giorno successivi all'infortunio sono definiti «carezza», cioè sono senza retribuzione da parte dell'Inail e sono soggetti alla regolamentazione contrattuale aggiuntiva ed integrativa a quella di legge. Il contratto provinciale integrativo degli edili a Salerno aveva già previsto il pagamento dei primi tre giorni al 100% indipendentemente dalla durata dell'infortunio con rimborso all'impresa da parte della Cassa edile. Il Ccnl ultimo lo ha esteso a tutte le province. Questi tre giorni sono retribuiti dall'impresa con il 60% della paga media a cui aggiunge anche l'altro 40% a carico della Cassa edile.

Dal 4° giorno e fino al 90° l'Inail interviene con il 60% della paga media spettante al lavoratore calcolata e rapportata ai precedenti 15 giorni dall'infortunio o del mese precedente.

Dal 91° giorno in poi e fino a conservazione del posto di lavoro, a guarigione o trasformazione dell'inabilità temporanea in permanente, spetta il 75% della paga.

Le giornate per le quali l'Inail paga l'indennità sono tutte quelle della settimana comprese le domeniche e le festività, evidenziandosi così una notevole differenza con l'indennità di malattia, sia per il sistema di calcolo che per il trattamento per le festività e delle domeniche.

Per calcolare la paga media, a cui si riferisce l'Inail, si prendono a riferimento i 15 giorni che precedono l'infortunio, tenendo conto anche delle ore straordinarie e di tutte le maggiorazioni possibili (notturno, festivo, turni, galleria, disagio, rischio, alta montagna, maneggio, quota parte della trasferta, etc.) e di mensilità aggiuntive, premi, ferie, permessi, festività, considerando una settimana di 6 giorni lavorativi.

Come si effettua il calcolo della Cassa edile

Il contratto nazionale di lavoro dell'edilizia (commi 6 e 7 dell'art. 27) stabilisce quote predeterminate del calcolo integrativo anticipate dall'azienda per conto del sistema integrativo delle Casse edili regolato dai contratti provinciali di lavoro.

Infatti si afferma un calcolo rigido sugli elementi della retribuzione nominale:

(paga base + ex cont. + Eet + indennità di settore) X40 (orario contrattuale) nominale / 7 (giorni della settimana retribuibili) X coefficiente

Dove il coefficiente è pari a: 0,40 per i primi tre giorni - 0,2538 per i giorni dal 4° al 90° - 0,0574 dal 91° giorno in poi.

A partire dal 91° giorno cessa anche la corresponsione dell'assegno familiare.

Per le giornate festive è dovuta comunque l'integrazione da parte della Cassa edile.

Lordizzazione

In questo settore non si applica il concetto di «lordizzazione» che consente di epurare la integrazione aziendale della quota contributiva che il lavoratore avrebbe dovuto pagare. Infatti, mentre tutti gli altri contratti dell'industria, prevedono, in caso d'infortunio, la garanzia della paga effettiva che si realizza con il meccanismo della lordizzazione, in edilizia, invece, l'integrazione è fissa da parte delle aziende, in anticipazione rispetto alle Casse edili. A tal fine è indispensabile acquisire nella documentazione anche il cedolino paga utile a conoscere il preavviso se si considera che l'art. 27 del Ccnl, al comma 4, stabilisce una durata della conservazione del posto di lavoro inferiore rispetto alla norma generale al cospetto di infortuni o malattie professionali che insorgono durante il preavviso di licenziamento.

Occorre pertanto accertarsi non solo della data di licenziamento come si richiede sul modello unificato della Cnce ma anche dell'avvenuta comunicazione del preavviso onde evitare erogazioni lunghe di prestazioni non dovute dalla Cassa edile oltre un certo limite.

Periodo di prova

Se l'operaio è in prova non ha diritto ad alcun trattamento a carico della Cassa edile.

Al lavoratore infortunato durante il periodo di prova, che si desume dall'accordo sottoscritto fra le parti o sussidiariamente dall'art. 2 del Ccnl, non spetta il riconoscimento della indennità se l'infortunio si protrae per più di trenta giorni. In tal caso non conserva neppure il diritto a continuare la prova.

Invece se la sospensione della prova, per effetto dell'evento violento e traumatico, si risolve entro 30 giorni ed al termine della quale il lavoratore risulta idoneo al lavoro, si mantiene il diritto alla continuazione ed al trattamento economico previsto.

Per quanto attiene al trattamento economico si fa riferimento all'art. 27, penultimo comma, del Ccnl, in cui si parla esclusivamente del rateo del 4,95% (permessi, riduzione dell'orario di lavoro) ed al limite, per coerenza argomentativa, al precedente art. 19 che parla di accantonamenti nel solo caso della conferma in servizio. In conclusione è esclusa la retribuzione fatta eccezione per l'accantonamento in Cassa edile dei ratei di ferie, tredicesima, ratei del 4,95%.

Solo nel caso in cui vengano verificati precedenti rapporti con la stessa impresa e con la stessa qualifica nei 3 anni precedenti, non si tiene conto della prova in quanto si tratterebbe di un lavoratore già «provato». Potrebbe anche verificarsi che l'azienda nella richiesta di rimborso non indichi la prova in considerazione dei precedenti lavorativi. In questo caso la Cassa che rimborsa è autorizzata sulla base della documentazione in proprio possesso a sindacare la veridicità dell'attestazione.

Festività

Per le giornate festive è dovuta l'integrazione da parte della Cassa edile, perché l'azienda non retribuisce queste giornate e non opera il relativo accantonamento dei ratei in Cassa edile.

Il pagamento della festività nella forma diretta da parte dell'impresa è negato dai commi 5 ed 8 dell'art. 27 che affermano, rispettivamente, il riferimento alla normativa generale dell'Inail ed il pagamento per tutte le giornate oggetto di retribuzione da parte dell'Istituto, comprese dunque le domeniche e tutte le festività.

La sola indennità spettante all'impresa quale rimborso o conguaglio è soggetta a riproporzionamento nel caso che il lavoratore infortunato, nei tre mesi precedenti, abbia realizzato

meno di 450 ore considerando: lavoro effettivo, Cig, permessi, malattia, infortuni, ecc. e le ore «accantonate» anche in altre Casse edili.

L'azienda deve comunque assicurare al lavoratore l'intera retribuzione.

Solo in caso di assenza ingiustificata, sanzionata in base all'art. 99 del Ccnl, l'indennità del lavoratore subisce una decurtazione di 1/173 per ogni ora e conseguentemente la quota rimborsata dalla Cassa.

Part-time

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale la quota giornaliera è rapportata al numero delle ore contrattuali ed analogamente si rapporta il corrispondente calcolo delle «450» ore del trimestre precedente.

Accantonamenti

Per tutto il periodo d'infortunio è dovuto l'accantonamento in Cassa edile secondo quanto previsto dall'art. 19 del Ccnl e dall'allegato F:

· carenza = 14,20%

· dal 4° al 90° giorno = 5,70%

· dal 91° giorno in poi = 4,6%

cui corrispondono ovviamente le quote nella busta paga del lavoratore che sono rispettivamente del 18,5%, del 7,4% e del 4,6%.

Per i lavoratori discontinui è dovuto il trattamento rapportato a 48 ore settimanali .

Scorporo

A partire dal 1° novembre 2000 vengono lasciati in busta paga anche i ratei dovuti per permessi e riduzione orario lavoro (88 ore in base all'art. 5 del Ccnl) dovuti sul periodo d'infortunio.

A tal fine le Casse edili su indicazioni della Cnce hanno predisposto una doppia tabella A e B (scaricabile dal nostro sito) delle quote giornaliere dovute che si differenziano per il rateo riferite all'orario di cui all'art. 5.

La prima costituisce la retribuzione al lavoratore, la seconda quella rimborsata dalla Cassa epurata del rateo per l'orario

Infortunio in itinere

Anche tale infortunio è riconosciuto per il percorso casa lavoro e viceversa. In aggiunta a tutte le altre possibilità di infortunio in itinere, per l'edilizia, è da comprendersi anche il caso in cui ci sia stata una deviazione del lavoratore dal percorso stradale abituale non generata da forza maggiore. È questa una situazione causata dalle caratteristiche di estrema mobilità dei cantieri che costituisce una ampia casistica particolarmente difficile da valutare da parte dell'INAIL. Nell'infortunio in itinere con colpa occorre, da parte dell'impresa, documentare la cassa edile dell'istruttoria da parte delle autorità ed infine della sentenza che accerti le responsabilità per le eventuali azioni di rivalsa.

Integrazione della Cassa edile

L'integrazione che la Cassa edile rimborsa alle imprese è retribuzione per il lavoratore.

Gli importi anticipati dall'impresa per conto della Cassa edile e la sua quota del 60% sulla carenza + il 40% a carico della Cassa edile hanno natura retributiva e pertanto sono soggetti all'imposizione previdenziale e fiscale a differenza delle quote anticipate per conto dell'Inail e dell'eventuale rendita corrisposta dall'Istituto a compensazione (periodica o quale una tantum) della invalidità permanente.